



Cara Mamma...

Le Consigliere di Parità della Provincia di Ravenna

Fato Luwanga Nuru e Gisella Casali

Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di

Ravenna

Via della Lirica 21 - Ravenna

Tel 0544/258416 - Fax 0544/258501

Segreteria 0544/258404 – 0544/258405

Mail: consigliera-parita@mail.provincia.ra.it

Sito: www.provincia.ra.it



BABBO

Questa pubblicazione si è avvalsa del contributo fornito dalle numerose guide realizzate dalle Consigliere di Parità di molte Regioni e Province.

Nell'impossibilità di citarle tutte, inviamo a loro un ringraziamento collettivo.

In particolare vogliamo ringraziare le Consigliere di Parità della Provincia di Torino e le Consigliere di Parità della Provincia di Pescara, che hanno realizzato le guide alle quali ci siamo ispirate.

Cara Mamma...

Carissima Mamma,

sappiamo che quando arriva un figlio, molto spesso tutto diventa più difficoltoso e ci si ritrova da sole a dover tentare di conciliare la nuova vita con gli impegni di lavoro e della vita quotidiana.

Questo opuscolo è uno strumento informativo, rivolto alle mamme (per i papà abbiamo realizzato un opuscolo dedicato esclusivamente a loro) volto a rispondere alle numerose domande in tema di maternità e di paternità.

Di seguito troverai alcune informazioni sintetiche relative ad alcune norme previste dalla L. 53/2000 pensate per tutelare la maternità, ma soprattutto per favorire la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro ai neo genitori, affinché la cura dei figli non ricada solo sulle mamme e si possa, invece, condividere questa importante esperienza. Le informazioni sono essenziali per facilitare la lettura ma, se hai bisogno di approfondire l'argomento, o hai dubbi o perplessità, puoi fare riferimento alla Consigliera di Parità Provinciale, che potrà consigliarti, anche in caso di controversie e problematiche inerenti il lavoro. Puoi rivolgerti anche alle Organizzazioni Sindacali presenti direttamente nell'azienda o sul territorio provinciale.

Sperando di essere state utili, ci auguriamo che tu possa vivere questo splendido evento con gioia e serenità.



Esami prenatali

Prima della nascita della tua bambina o del tuo bambino hai diritto ad assentarti dal lavoro per le visite prenatali presentando al datore di lavoro la certificazione attestante la data e l'orario di effettuazione dei controlli medici.

Congedo di maternità

Dopo la nascita della tua bambina o del tuo bambino devi assentarti dal lavoro per un periodo che si chiama **congedo per maternità**. Normalmente si effettua due mesi prima della nascita e tre mesi dopo oppure un mese prima della nascita e quattro dopo. Se la bimba o il bimbo sono nati prematuri, rispetto alla data prevista, puoi rimanere a casa anche durante i giorni non utilizzati prima del parto. E' molto importante: ricordati di presentare al datore di lavoro il certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva entro trenta giorni! Riceverai l'80% dello stipendio (molti contratti di lavoro prevedono l'integrazione al 100%) ed il periodo di assenza è computato come anzianità di servizio, anche ai fini della tredicesima e delle ferie. Sappi che se vuoi godere di ferie o permessi hai diritto di chiederli in aggiunta rispetto al congedo per maternità.

Se sei in mobilità, il congedo non si calcola nel periodo di permanenza nelle liste, mentre l'indennità di mobilità ti continuerà ad essere pagata sempre per il periodo massimo previsto. Non vieni cancellata dalla lista se, durante il congedo, rifiuti un'offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione.

Se sei stata licenziata per cessazione di attività dell'azienda o, alla scadenza il tuo contratto a termine non ti è stato rinnovato, riceverai ugualmente l'indennità di maternità.

Se sei disoccupata hai diritto all'indennità di maternità se, all'inizio del periodo di congedo, avevi diritto all'indennità di disoccupazione.

Cara Mamma...

Anche se sei collaboratrice domestica, hai diritto al congedo per maternità ma per ottenere l'indennità di maternità devi avere almeno 6 mesi di contributi settimanali nell'anno precedente oppure un anno di contributi nel biennio precedente.

Puoi usufruire della flessibilità del congedo, ovvero decidere di astenerti a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi il parto, a condizione che il medico attesti che ciò non pregiudica la tua salute né quella del bambino.

Se sei libera professionista puoi utilizzare il congedo per maternità e richiedere al tuo ente previdenziale l'indennità di maternità il cui importo varia a seconda della tua attività. Se non hai l'obbligo di iscrizione a casse professionali, e sei iscritta alla gestione separata hai diritto all'indennità solo se hai versato 3 mensilità di contribuzione (per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente all'Ente di previdenza).

Se sei una lavoratrice autonoma, artigiana e commerciante, coltivatrice diretta, imprenditrice agricola, puoi usufruire del congedo di maternità e hai diritto ad un'indennità giornaliera da due mesi prima del parto fino a tre mesi dopo il parto.

Se sei una lavoratrice dirigente alle dipendenze di un datore di lavoro privato, hai gli stessi diritti delle altre lavoratrici e la stessa tutela previdenziale da parte dell'INPS.

Se hai un contratto a progetto la durata del rapporto di lavoro viene prorogato di 180 giorni fatte salve le disposizioni più favorevoli eventualmente contenute nel tuo contratto.

Se sei una lavoratrice parasubordinata iscritta alla Gestione Separata dell'Inps e non sei iscritta ad altri fondi previdenziali, hai diritto al congedo ma devi avere almeno 3 mesi di contribuzione ad aliquota maggiorata. (per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente all'Ente di previdenza).



Ricorda che non tutte le lavoratrici hanno l'obbligo di astenersi dal lavoro. Ad esempio le lavoratrici autonome non devono necessariamente astenersi dal lavoro: per maggiori informazioni rivolgiti direttamente all'ente di previdenza.

Nel caso di adozione o di affidamento di bimbi/e con la Finanziaria 2008 si può chiedere il congedo per maternità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia, senza limite di età del bambino. In caso di adozione internazionale si può chiedere anche per i periodi di permanenza all'estero.

Anticipazione del congedo di maternità

Hai diritto all'anticipazione del congedo se:

- hai gravi complicazioni durante la gestazione o in caso di preesistenti forme morbose che si presumono possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- le condizioni di lavoro ed ambientali sono pregiudizievoli per la tua salute o per quella del bambino, quando non possono adibirti ad altre mansioni.

Per usufruire del diritto al congedo di maternità anticipato devi presentare specifica domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, allegando il certificato medico di gravidanza attestante le tue condizioni di salute; se la Direzione Provinciale del Lavoro non emette il provvedimento entro sette giorni, la richiesta si intende accolta; la ricevuta della domanda inoltrata alla Direzione Provinciale del Lavoro va presentata al datore di lavoro.

Cara Mamma...

Per tutto il periodo del congedo di maternità anticipato, hai diritto all'intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività nonché alla tredicesima mensilità. Sono esclusi invece tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni interne, è sempre strettamente connessa all'effettiva presenza in servizio (ad esempio straordinari e turni).

(per maggiori informazioni puoi rivolgerti all'Ente di previdenza competente)

Congedo Parentale

Se hai un lavoro dipendente, dopo l'astensione per maternità, puoi richiedere l'astensione facoltativa dal lavoro che si chiama congedo parentale. Sappi che è possibile usufruire del congedo anche **contemporaneamente** al papà.

Il diritto può essere esercitato fino agli 8 anni di età del bambino o della bambina e per un periodo **continuativo o frazionato** per la durata massima di 6 mesi. Questo significa che puoi prenderlo anche per un solo giorno.

Nel caso in cui tu sia l'unico genitore hai diritto ad usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato per la durata massima di 10 mesi. Ricordati che devi preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima della data in cui vuoi iniziare l'astensione. Per quanto riguarda l'indennità, l'INPS ti verserà il 30% della retribuzione fino ai 3 anni di età del bambino. Successivamente non percepirai nessuna retribuzione a meno che il tuo reddito sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

Il periodo di congedo ti viene calcolato nell'anzianità di servizio. (per maggiori informazioni puoi rivolgerti direttamente all'Ente di previdenza).

Se sei una lavoratrice autonoma e sei mamma di una bimba o un bimbo nato a decorrere dal 1° gennaio 2000 hai diritto al congedo parentale comprensivo di trattamento economico limitatamente a 3



mesi ed entro il primo anno di età.

Se sei madre adottiva o affidataria puoi usufruire del congedo parentale entro gli 8 anni dall'ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottivo.

Se sei iscritta alla **Gestione Separata dell'INPS**, cioè sei una lavoratrice parasubordinata (es. co. co. pro.), non sei titolare di pensione o non sei iscritta ad altre forme previdenziali, puoi usufruire del congedo parentale per 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino.

Sono escluse dal diritto al congedo parentale le lavoratrici addette ai servizi domestici e le lavoratrici a domicilio.

Riposi Giornalieri

Durante il primo anno di vita della bambina/o hai la possibilità di avvalerti di riposi giornalieri.

Se hai un **orario superiore a 6 ore** puoi disporre di due riposi anche cumulabili nella giornata. Un'ora per ogni riposo.

Se hai un **orario inferiore alle 6 ore** puoi disporre di un solo riposo.

Nel caso in cui tu fruisca di asilo nido o di struttura idonea, istituita dall'azienda nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze, il periodo di riposo ha la durata di 1/2 ora.

Nel caso del **parto plurimo** i riposi raddoppiano e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal papà.

Nel caso di **adozione** o di **affidamento** puoi utilizzare le medesime regole entro il primo anno dall'ingresso della bimba/o nella famiglia. Se vengono adottate/i o affidate/i due o più bimbe/i i riposi raddoppiano. Sappi che dal punto di vista retributivo e contributivo non hai nessun danno economico: la retribuzione è a carico dell'INPS e la copertura della contribuzione è figurativa. Ricorda che l'orario va concordato con il datore di lavoro. In caso di dissenso la collocazione oraria viene stabilita dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

Cara Mamma...

Congedi e permessi per la malattia di tua figlia/o

Se tua/o figlia/o si ammala ricordati che i congedi sono un tuo diritto, in alternativa al papà, fino all'8° anno di età di tua figlia/o. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore ne abbia diritto.

Fino ai 3 anni: puoi assentarti dal lavoro in qualsiasi momento, senza vincoli di tempo e fino alla completa guarigione, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlia/o. Nel caso di adozioni e affidamenti il limite di età è elevato a sei anni.

Dai 3 anni agli 8 anni: se la tua/o bambina/o si ammala puoi assentarti dal lavoro per un max di 5 giorni lavorativi all'anno per ogni figlia/o (anche per le adozioni e gli affidamenti).

Nel caso in cui, alla data dell'**adozione o dell'affidamento**, il minore abbia un'età compresa fra i **6 e i 12 anni**, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei **primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare**.

Ricordati di presentare il **certificato di malattia** rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. A questo tipo di congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore/trice.

Nel caso avvenga un ricovero ospedaliero di tua/o figlia/o durante le tue ferie sappi che queste possono venire sospese per l'intera durata del ricovero.

Dal punto di vista retributivo non è prevista **nessuna indennità**. I congedi sono utili invece per il calcolo dell'anzianità, ma non delle ferie e mensilità aggiuntive. Per quanto riguarda il trattamento previdenziale i periodi di congedo entro i 3 anni di età del bimba/o prevedono la contribuzione figurativa, tra 3 e gli 8 anni la contribuzione figurativa è ridotta.



Figlia/o con grave handicap

Nel caso in cui tua/o figlia/o sia portatore di handicap grave, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 104/92, i permessi ed i riposi previsti dalla medesima legge possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo per malattia.

Fino ai 3 anni di età del bimba/o

- Estensione del congedo parentale ad un max di 3 anni, sempre che tua/o figlia/o non sia ricoverata/o in istituti specializzati a tempo pieno.
- Diritto a 2 ore di riposo giornaliero.

Dai 3 anni ai 18 anni di età del bimba/o

- 3 giorni di permesso mensile, anche continuativi.

Oltre i 18 anni

- 3 giorni di permesso mensile, anche continuativi a condizione che tua/o figlia/o conviva con te o non conviva, ma tu lo assista in modo continuativo ed esclusivo.

Dal punto di vista retributivo nel caso di prolungamento del periodo di congedo parentale, l'indennità corrisponde al 30% della retribuzione.

Per quanto riguarda i riposi giornalieri ed i permessi mensili, la retribuzione è completa. Sul piano previdenziale la contribuzione è figurativa in entrambe le situazioni.

I diritti

Mantenimento del tuo posto di lavoro: mansioni, sede e ruolo

Al tuo rientro dal congedo per maternità hai diritto a conservare il tuo posto di lavoro, nella stessa sede o in altra sede dello stesso Comune e hai diritto di restarvi fino al compimento di un anno di età della/ del bimba/o. Dovrai essere adibita alle stesse mansioni che svolgevi prima del congedo oppure ad altre mansioni che il contratto collettivo consideri equivalenti. Gli stessi diritti ti competono al rientro dopo un congedo parentale, un permesso o un riposo.

Cara Mamma...

Divieto di licenziamento

Sappi che **non puoi essere licenziata** dall'inizio del periodo di gravidanza (anche se il tuo datore di lavoro ancora non ne era stato informato) fino al compimento di un anno di età della/del bimba/o. Nel caso tu sia madre adottiva o affidataria vale lo stesso divieto fino ad un anno dall'ingresso della/del bimba/o in famiglia.

Il licenziamento può essere invece comunicato:

- se ci sia una tua colpa grave che costituisca giusta causa (ma non perdi il diritto all'indennità di maternità),
- se l'azienda dove eri collocata cessi l'attività,
- se sia terminata la prestazione per la quale eri stata assunta oppure sia scaduto il contratto a termine
- se non hai superato il periodo di prova. Su quest'ultima ipotesi però bisogna verificare che non ci sia stata una discriminazione proprio in relazione alla tua gravidanza.

Anche se sei collaboratrice domestica e la tua gravidanza è iniziata all'interno del periodo di lavoro non puoi venire licenziata fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria (terzo mese dopo il parto).

Non puoi essere sospesa dal lavoro salvo la sospensione dell'attività della tua azienda o del tuo reparto e non puoi neppure essere messa in mobilità. Non puoi essere licenziata perché chiedi i congedi parentali o ti assenti per una malattia della/o bimba/o.

Dimissioni

Se presenti le tue dimissioni volontariamente entro il compimento di un anno di età della/o bimba/o non devi comunicarle con il preavviso previsto dal contratto e hai diritto a richiedere le stesse indennità previste in caso di licenziamento.

Ricorda che le dimissioni volontarie devono essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio (Direzione Provinciale del Lavoro).



Divieto lavoro notturno

Fino al compimento di un anno di età della/o tua/o bimba/o non puoi lavorare dalle ore 24 alle ore 6, mentre non sei obbligata a prestare il lavoro notturno fino a che la/il bimba/o non abbia compiuto i tre anni di età. Se sei genitore unica affidataria della/o bimba/o che vive con te, non sei obbligata a prestare il lavoro notturno fino all'età di dodici anni. Se hai a carico una/un figlia/o o altra persona disabile non sei mai obbligata a prestare il lavoro notturno.

Possibilità di richiedere un anticipo della liquidazione

Per sostenere le spese del periodo di congedo parentale in cui hai un'indennità ridotta, hai diritto a richiedere al tuo datore di lavoro un anticipo della liquidazione, così come per le spese mediche o per l'acquisto della casa.

Se invece non lavori o hai un reddito basso

Puoi chiedere l'assegno di maternità rivolgendoti agli uffici del Comune per l'assegno comunale o all'INPS per quello statale (entrambi in presenza di determinati presupposti). Ricordati di presentare la domanda entro **6 mesi** dalla nascita o dall'ingresso in famiglia della/o bimba/o adottato o in affidamento.

Se sei cittadina extracomunitaria per ottenere l'assegno devi essere in possesso della carta di soggiorno.

Se aspetti una/un bambina/o e non hai il permesso di soggiorno

Sappi che, nel rispetto della privacy, hai diritto gratuito alle cure mediche ed ospedaliere urgenti, e anche continuative durante il periodo di gravidanza ed al momento del parto presso gli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale. Per questo puoi rivolgerti all'AUSL, ai Servizi

Cara Mamma...

Sociali del Comune o ancora al Consultorio Familiare. Ricordati che puoi ottenere un "permesso di soggiorno per cure mediche" fino al sesto mese di vita della tua bambina/o (anche per tuo marito se è convivente).

Esenzione dal Ticket

Ricorda che in gravidanza hai diritto all'esenzione dal ticket per le prestazioni previste dal Protocollo Ministeriale del 10.9.98, nel quale sono elencati tutti gli esami che puoi eseguire senza pagare.

Altre informazioni....

Ti ricordiamo inoltre, che è possibile richiedere il part-time ai sensi della L. 53/2000 norma volta a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Non esiste un obbligo di legge che imponga all'azienda di concederti il part-time, ma qualora non ti venisse concesso, puoi a parlarne con noi Consigliere, in modo da poter tentare una mediazione con l'impresa presso cui lavori.

Ricorda che esistono finanziamenti previsti per le aziende che introducono forme o strumenti al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.



Per saperne di più

sulle norme a favore della maternità/paternità e sui congedi parentali puoi contattare:

Le Consigliere di Parità della Provincia di Ravenna

Via della Lirica 21 - Ravenna

Tel 0544.258416 - Fax 0544.258501

Mail: consigliera-parita@mail.provincia.ra.it

Le Organizzazioni Sindacali presenti in azienda o sul territorio provinciale:

CGIL Via P. Matteucci, 15 - Tel 0544.244211 - Fax 0544.34192

INCA CGIL tel. 0544.244216/244217

HYPERLINK "<http://www.cgilra.it>" www.cgilra.it

CISL Via Vulcano 78/80 - Tel 0544-261811 - Fax 0544.261911

INAS CISL tel. 0544.261980

HYPERLINK "<http://www.ravenna.cisl.it>" www.ravenna.cisl.it

UIL Via Le Corbusier n. 29 - Tel 0544.292011 - Fax 0544.407616

ITAL UIL tel. 0544.292200

HYPERLINK "<http://www.uil-ravenna.it>" www.uil-ravenna.it

Comune di Ravenna Piazza del Popolo n. 1 – Tel 0544.482111/485111

se non ti serve piu', non buttarmi, ma
consegnami ad un'altra mamma!